



NEWS Euroconference

Edizione di lunedì 22 Settembre 2025

IVA

Reverse charge per gli impianti fotovoltaici
di Andrea Capponi

IMPOSTE INDIRETTE

Esteso a due anni il termine per fruire del credito d'imposta "prima casa"
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Quando i punti emessi nell'ambito di un programma fedeltà costituiscono un buono ai fini IVA
di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

La posizione della Agenzia delle Entrate sul regime forfettario tra risposte attese e risposte "scontate"
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

CRISI D'IMPRESA

L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis
di Paola Barisone

EDITORIALI

L'IA negli studi: Euroconference e Fondazione ODCEC Milano insieme per un evento che guarda al futuro
di Milena Montanari



IVA

Reverse charge per gli impianti fotovoltaici

di Andrea Capponi

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

A partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge è stato esteso ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici.

L'estensione dell'inversione contabile ha riguardato anche l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti fotovoltaici relative a edifici. Restano esclusi dal reverse charge gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli che non sono funzionali né a servizio di un fabbricato.

Normativa di riferimento domestica ed europea

L'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, dispone l'applicazione del reverse charge: *«alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»*.

La lett. a-ter), è stata introdotta dall'art. 1, comma 629, Legge n. 190/2014, per ampliare il meccanismo del reverse charge a nuove casistiche e si è resa necessaria per allinearsi a quanto già previsto dall'art. 199, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE. Secondo la normativa europea, infatti: *«gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili»*.

Prima di questa integrazione, la normativa europea era stata recepita solo parzialmente dall'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicazione del reverse charge unicamente alle: *«prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore»*.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E/2006, ha specificato che il meccanismo del reverse charge, di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, non si applica:



? alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, a imprese di costruzione o ristrutturazione;

? alle prestazioni rese a un general contractor, a cui il committente affida la totalità dei lavori.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'applicazione del reverse charge è a carico dei subappaltatori che svolgono attività economiche rientranti nella sezione F della classificazione ATECO, anche se in via non esclusiva o prevalente.

A seguito dell'introduzione della lett. a-ter), all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di inversione contabile è stato esteso, a partire dal 1° gennaio 2015, ad alcune specifiche prestazioni relative a edifici e in particolare a servizi di:

? pulizia;

? demolizione;

? installazione di impianti;

? completamento.

Come si evince dalla nuova normativa, il meccanismo del reverse charge è previsto per le attività edili (demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già precedentemente interessate dall'applicazione del reverse charge, seppur con diverse condizioni, e al contempo interessa nuovi settori, come i servizi di pulizia, che non rientrano nell'ambito strettamente edile.

Tipologie di intervento sull'impianto fotovoltaico

Per identificare le prestazioni elencate nella lett. a-ter), si deve fare riferimento unicamente ai codici della Tabella ATECO 2007, come modificati e integrati a decorrere dal 1° aprile 2025, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015.

Come già riportato in precedenza, i seguenti servizi rientrano nell'ambito di applicazione del reverse charge ai sensi della lett. a-ter):

1. pulizia;
2. demolizione;
3. installazione di impianti;
4. completamento.

Rientra nell'ambito dell'attività di installazione di impianti (codice ATECO 43.21.01), anche



quella relativa all'installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici.

Peraltro, una recente revisione dei codici ATECO ha rinominato, tra l'altro, l'attività precedentemente indicata come "installazione di impianti e completamento relative ad edifici" rientrante appunto nella lett. a-ter).

La nuova denominazione dal 2025 è "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici".

Di seguito si riporta la corrispondenza bidirezionale tra il codice ATECO (43.21.01) del 2022 e lo stesso modificato nel 2025.

Codice ATECO 43.21.01 – Corrispondenza 2022–2025

Denominazione 2022	Nuova denominazione 2025	Descrizione
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)	Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici	



IMPOSTE INDIRETTE

Esteso a due anni il termine per fruire del credito d'imposta “prima casa”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



“Where your home
comes to life”

In caso di riacquisto di abitazione con l'agevolazione prima casa, e vendita della precedente abitazione entro 2 anni, oltre al mantenimento dell'agevolazione sul primo acquisto, spetta anche il credito d'imposta, di cui all'[art. 7, Legge n. 448/1998](#). È quanto affermato nella recente [risposta a interpello n. 197/E/2025](#) del 30 luglio scorso, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito **un'interpretazione favorevole al contribuente** sulla possibilità di applicare il credito d'imposta per il riacquisto di una prima casa.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, il **termine di 1 anno** (tra la rivendita della precedente prima casa e riacquisto antecedente a tale vendita) è **stato esteso a 2 anni**. Si ricorda che detto termine costituisce **condizione necessaria per evitare la decadenza dall'agevolazione fruibile sul primo acquisto**, con recupero della maggiore imposta e delle relative sanzioni (**differenza tra imposta agevolata di registro al 2% o Iva al 4%, e imposta ordinaria di registro al 9% e IVA al 10%**).

Tuttavia, a fronte delle descritte modifiche, il Legislatore **non è intervenuto anche sulla disciplina del credito d'imposta** di cui all'[art. 7, Legge n. 448/1998](#). Tale agevolazione consiste nella possibilità di non pagare l'imposta (di registro) dovuta sul secondo acquisto, ma di fruire di un **credito d'imposta pari all'imposta già pagata sull'acquisto originario**, con conseguente pagamento dell'eventuale differenza (l'eventuale eccedenza non è invece utilizzabile). Anche dopo la Legge di bilancio 2025, il citato **art. 7** continua a **riportare il termine di 1 anno** (tra riacquisto e rivendita) quale lasso temporale per ottenere il predetto credito d'imposta, con la conseguenza che **laddove tra riacquisto e vendita della precedente prima casa sia decorso più di 1 anno** (ma meno di 2), il **contribuente non decade dall'agevolazione prima casa sul primo acquisto, ma non ha titolo per fruire del credito d'imposta sul riacquisto**.

In questo contesto è intervenuta la risposta dell'Agenzia delle Entrate, riferita al caso di un contribuente che aveva acquistato una prima casa impegnandosi a rivedere quella già posseduta entro il termine di 1 anno e richiedendo il credito d'imposta. Nel frattempo, è intervenuta la Legge di bilancio 2025, che ha **esteso il termine per la rivendita a 2 anni**, ragion per cui il contribuente ha chiesto all'Agenzia se anche il termine per la richiesta del credito



d'imposta **fruisce della stessa "proroga"**. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il nuovo termine biennale trova applicazione non solo agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche a tutti quelli per i quali a quella stessa data il vecchio termine di un anno non fosse ancora scaduto (in tal senso si veda la [risposta a interpello n. 127/E/2025](#)), approfondisce la questione riferita alla **possibile estensione del termine biennale anche al credito d'imposta**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in quanto la motivazione dell'ultimo intervento normativo inserito con la Legge di bilancio 2025 (che ha raddoppiato il termine per la rivendita) è la stessa di quello precedente (che introduceva la possibilità della rivendita *post* acquisto), e che a suo tempo è **stata confermata la necessità di estendere anche al credito d'imposta gli effetti della novità normativa**, l'estensione deve operare anche ora, per il termine di 2 anni. Altrimenti si finirebbe con il **penalizzare l'utilizzo del credito d'imposta sul nuovo acquisto**. Pertanto, afferma l'Agenzia, nel caso descritto nell'istanza il credito d'imposta è concesso **in via provvisoria al contribuente a condizione che l'abitazione già acquistata col beneficio venga alienata entro 2 anni**. In caso di **mancato rispetto del termine di 2 anni**, si realizza sia la **decadenza dall'agevolazione prima casa che il venir meno del credito di imposta**.



IVA

Quando i punti emessi nell'ambito di un programma fedeltà costituiscono un buono ai fini IVA

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncerà prossimamente sul **regime IVA dei programmi di fidelizzazione dei clienti** che accumulano, con i loro acquisti; punti che possono utilizzare in occasione di un acquisto successivo, **pagando un prezzo più basso** o, come nel caso di specie, **ottenendo altri beni**.

Il tema controverso, sul quale l'Avvocato generale ha fornito le proprie conclusioni l'11 settembre 2025 in merito alla **causa C-436/24**, attiene al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, che a sua volta dipende dalla possibilità, "a monte", di qualificare i punti come un **buono acquisto, monouso o multiuso**.

Se i punti sono considerati un "**buono multiuso**", allora il **corrispettivo dei punti non utilizzati non dovrebbe**, in linea di principio, **essere assoggettato a imposta**. Se, invece, i punti sono considerati come un "**buono monouso**", l'imposta è dovuta al **momento del primo acquisto** dei beni e, con il riscatto dei punti, i **beni sono acquistati ad un prezzo ridotto** e, quindi, con un'IVA ridotta.

La prima questione sollevata dal giudice nazionale inglese sulla **definizione di buono**, ai sensi dell'art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE, trattandosi di stabilire se **l'acquisizione dei punti da parte del cliente possa essere considerata** come **emissione di un buono**, anche se né il bene e né il valore del bene che può essere acquisito con i punti **sono noti al momento della loro acquisizione**.

La definizione del **concepto di "buono"** si basa sull'esistenza di **2 condizioni**: da un lato, il bene da cedere o il potenziale cedente **devono risultare dal buono o dalle condizioni generali** di quest'ultimo; dall'altro, deve sussistere **l'obbligo di accettare i punti come corrispettivo** a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio, laddove è proprio quest'ultima condizione che distingue il buono dal **mero sconto**, escluso dall'ambito di applicazione del citato art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE.

Ad avviso dell'Avvocato UE, i buoni contengono un **obbligo autonomo**, per il fornitore, e che



può essere attivato unicamente dal cliente, di **accettarli come corrispettivo** (o, se l'importo del buono è insufficiente, a scelta del cliente, anche come parziale corrispettivo) a fronte di una cessione o prestazione. Ciò che è determinante, quindi, è che il buono possa essere **riscattato autonomamente dal titolare come corrispettivo di una cessione o prestazione**.

Nel caso di specie, invece, i **punti accumulati non conferiscono al cliente alcun diritto** (né danno luogo, quindi, ad alcun obbligo per il fornitore) di **utilizzarli** (o di accettarli) **come corrispettivo** di una cessione o prestazione. Il programma di fidelizzazione, infatti, è concepito in modo tale che il cliente ha il **diritto di utilizzare i punti solo all'atto di un successivo acquisto per ottenere ulteriori beni**.

In sostanza, i punti **non determinano l'obbligo**, per il fornitore, **di cedere un bene**, ma possono essere utilizzati solo in occasione del successivo acquisto del cliente ed è solo nell'ambito di quest'ultimo che il premio può essere acquisito per mezzo dei punti.

Tuttavia, osserva l'Avvocato generale, affinché si abbia un buono è **indispensabile l'esistenza dell'obbligo del fornitore di accettare i punti come corrispettivo della cessione o prestazione**. Solo in tal caso, per esempio, ai sensi dell'art. 30-ter, par. 1, Direttiva 2006/112/CE, il **trasferimento del buono monouso può essere già considerato come una cessione**.

Pertanto, nella fattispecie considerata, i punti **non costituiscono un buono ai fini dell'IVA, ma solo uno sconto**.

In merito, poi, al **trattamento IVA dei punti non riscattati**, l'Avvocato UE ha osservato che **un buono multiuso** che non rappresenta un valore determinato, ma solo un valore determinabile, ai sensi degli artt. 30-bis e 30-ter, Direttiva 2006/112/CE, **può assumere rilevanza ai fini dell'IVA** solo quando **il valore determinabile si concretizza**. Se ciò avviene solo al momento del riscatto, il buono non ha, fino a tale data, alcuna incidenza, neppure sulla base imponibile del primo acquisto.

Di conseguenza, se i punti non vengono riscattati, **la base imponibile del primo acquisto resta invariata**, sia dal punto di vista del fornitore ? che ha ricevuto un certo importo per i beni ? sia dal punto di vista del cliente ? che ha speso un certo importo per i beni ricevuti ? e **deve essere applicata l'imposta**. Una ripartizione della base imponibile in una parte tassata per i beni e una parte non tassata per il buono non **viene presa in considerazione in caso di emissione di un buono di valore meramente determinabile** (a differenza dell'emissione di un buono multiuso di un determinato valore), dato che il valore determinabile di un buono senza il suo riscatto **non può essere stabilito**.

La stessa conclusione vale nel caso in cui i punti costituiscano, come nella specie, una forma di **sconto che rileva ai fini IVA solo in occasione del secondo acquisto**, come si desume dall'art. 79, Direttiva 2006/112/CE, che esclude dalla **base imponibile le riduzioni di prezzo**.

Tuttavia, i **punti non rappresentano ancora una riduzione di prezzo concessa**, ma solo una



possibilità di riduzione di prezzo. Uno sconto successivo all'esecuzione dell'operazione (nella specie, il primo acquisto) comporta certamente, ai sensi dell'art. 90, Direttiva 2006/112/CE, una riduzione della base imponibile, ma presuppone anche che lo sconto venga **effettuato con il riscatto dei punti, vale a dire con l'ottenimento del premio.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, **l'emissione di punti nell'ambito di un programma di fidelizzazione della clientela**, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all'entità degli acquisti e ha poi il diritto, all'atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni, **non costituisce un buono** ai sensi dell'art. 30-bis, Direttiva 2006/112/CE. **Manca**, infatti, **l'obbligo autonomo del fornitore di accettare tali punti** come corrispettivo a fronte di una cessione o prestazione, con la conseguenza che l'emissione dei punti dà luogo, agli effetti dell'IVA, a uno **sconto in relazione al successivo acquisto**.



IMPOSTE SUL REDDITO

La posizione della Agenzia delle Entrate sul regime forfettario tra risposte attese e risposte “scontate”

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Una risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate in tema di **regime forfettario**, in un recente incontro con la stampa specializzata, può essere uno stimolo per fare **il punto su questo regime**, o meglio per valutare se vi siano dei **riverberi della Riforma del reddito da lavoro autonomo**, che spiegano efficacia anche per il **regime agevolato**. Per la verità la risposta fornita nell'incontro del 18 settembre 2025 **non è di particolare rilievo** dal punto di vista della importanza della questione sollecitata il che, peraltro, non è fatto nuovo, nel senso che, frequentemente, le risposte fornite in queste occasioni riguardano temi **piuttosto marginali**, rispetto alle novità legislative introdotte; ma questa è ormai una tendenza che ha caratterizzato tutti gli incontri con la stampa tenuti negli ultimi anni.

Detto ciò, la questione sollecitata all'Agenzia delle Entrate riguarda la **modalità di computo dei compensi** in capo ad un **professionista forfettario**, e ciò in relazione al tetto fissato ad euro 85.000/anno per **restare nel regime agevolato**. In modo più preciso, il quesito era impernato sulla **modalità di computo delle prestazioni** eseguite tra **cassa e competenza**; quindi, se una prestazione ultimata nell'anno X, ma incassata nell'anno X + 1, va **conteggiata nel primo o nel secondo anno** per verificare il superamento o meno del **tetto di euro 85.000**. Per la verità, il quesito sembra alquanto singolare, poiché la **risposta appare del tutto scontata**, basti solo prestare attenzione al testo letterale dell'articolo 1, comma 54, lett a), L. 190/2014 che, nel quantificare il tetto massimo sopra citato, evoca i **“compensi percepiti”**; pertanto, alludendo, senza ombra di dubbio, al **principio di cassa**. Di fronte a tale testo così chiaro non era necessario, a parere di chi scrive, citare la circolare 10//E/2016 (come fa l'Agenzia delle Entrate per motivare la scelta del principio di cassa), essendo **sufficiente richiamare la norma succitata**. Alla fine, si è ottenuta una conferma, piuttosto pleonastica, sul fatto che **solo l'incasso effettivo del corrispettivo** dovuto determina il verificarsi del presupposto impositivo in capo al soggetto forfettario; comunque registriamo questa conferma da aggiungere al già corposo **materiale interpretativo** pubblicato sul regime agevolato.

In realtà, vi erano altre questioni ben più spinose da sottoporre al vaglio dell'interprete ufficiale; questioni, peraltro, anche di **scottante attualità**, in quanto poste all'attenzione dell'operatore tributario a seguito della Riforma del reddito da lavoro autonomo, applicabile a



far data dall'1.1.2024, ed attuata con il D.Lgs 192/24. Una su tutte, è il **tema della qualificazione dei rimborsi spesa riaddebitati analiticamente al committente**, che sono esclusi dalla base imponibile ex articolo 54, comma 2, lett.b), Tuir. Vero è che detti rimborsi (per spese intestate al professionista) vanno fatturati al committente, applicando l'Iva nei modi ordinari (tesi confermata dalla Agenzia nello stesso incontro del 18 settembre 2025), ma ciò **non significa nulla nel comparto delle Imposte sul reddito**, nel senso che si tratta, comunque, di **incassi non rilevanti fiscalmente**. Ora, se spostiamo l'attenzione sulla figura del professionista forfettario non potremmo che concludere che **il presupposto impositivo è l'incasso di compensi** (non di qualunque altra somma ancorché tassabile come accade per le plusvalenze), il che comporta che, se **viene incassata una somma che non può essere qualificata come compenso** (nel caso dei riaddebiti addirittura l'importo è totalmente non imponibile), tale somma **non dovrebbe rilevare nel coacervo dell'ammontare** da sottoporre alla percentuale di redditività del 78%. Ma il condizionale è d'obbligo, posto che, in via del tutto informale, alcune posizioni vicine all'Agenzia delle Entrate si erano pronunciate, qualche mese fa, **per l'imponibilità**. Questa, a parere di chi scrive, era una **domanda rilevante da porre**; comunque sia, si è a conoscenza del fatto che è **giacente una istanza di Interpello** che tra breve vedrà spirati i termini per la risposta, il che ci permetterà di tornare **sul tema segnalato**.

Per una istanza di Interpello che sta per scadere, ve ne è **un'altra di recente pubblicazione** che ha generato discussione, apparendo la posizione della Agenzia delle Entrate, **eccessivamente penalizzante**. Si tratta dell'Interpello n. 226 del 22.11.2024 sul tema della **legittima applicazione dell'aliquota start up del 5%** per coloro che applicano il regime forfettario ed **iniziano una nuova attività**. Come è noto, il lasso temporale nel quale è applicabile l'aliquota start up è di 5 anni. La domanda posta con l'istanza sopra citata era riferita ad **un soggetto che inizia una nuova attività** non potendo accedere immediatamente al regime forfettario a causa del reddito da lavoro dipendente superiore al tetto di euro 30.000. Invece dall'anno successivo a quello di inizio attività viene applicato il regime forfettario con **richiesta di utilizzo dell'aliquota del 5%**.

A tale richiesta si oppone l'Agenzia motivando tale posizione con la seguente affermazione: *“L'aliquota start up è applicabile da chi inizia una nuova attività optando ab origine per il regime forfettario”*.

Pertanto, **l'accesso solo dal secondo anno di attività al regime forfettario renderebbe non applicabile l'aliquota del 5%; nemmeno per i quattro anni residui** al compimento del **primo quinquennio di attività**. Per la verità, l'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, individua quale presupposto per la fruizione del 5% il **mero inizio dell'attività**, non già che tale inizio debba configurarsi, ab origine, come il **primo periodo in cui viene applicato il regime forfettario**. Se l'agevolazione ha l'obiettivo di incentivare nuove attività, tale obiettivo sarebbe stato perseguito anche **permettendo l'accesso al regime forfettario** in qualche anno successivo a quello di inizio di attività, **potendosi fruire del 5% di imposta sostitutiva solo per gli anni residui** al compimento del primo quinquennio, ovviamente.

Invece, sul punto, si registra una **chiusura da parte della Agenzia delle Entrate**; chiusura che,



tuttavia, per le motivazioni addotte, **permette di ritenere che** colui che inizia una nuova attività applicando il regime forfettario start up, e poi per qualche motivo esce da detto regime, per rientrarvi entro il compimento del **primo quinquennio**, potrà applicare **per gli anni residui del compimento del medesimo primo quinquennio**, l'aliquota agevolata del 5%. Il tema, di frequentissima sollecitazione, meriterebbe una **risposta ufficiale**.



CRISI D'IMPRESA

L'atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

La Cassazione, con l'[ordinanza n. 21379/2025](#) del 25.07.2025, ha confermato un principio già sancito da precedenti pronunce a tutela del contribuente nella fase successiva alla chiusura della procedura fallimentare, per il quale la **cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile al soggetto** che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ha **riacquisito la piena disponibilità del proprio patrimonio**

La posizione della giurisprudenza di legittimità

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, P.A., titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava **nove cartelle di pagamento**, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a **seguito di una verifica dell'estratto di ruolo** ed eccependo, di conseguenza, **l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali**.

In I grado, la CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l'impugnazione, attesa la **rituale notificazione delle cartelle impugnate**, effettuata alla stessa destinataria, al padre e, successivamente al fallimento dell'impresa individuale della contribuente, al **relativo curatore fallimentare**.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla CTR, la quale riteneva che, a eccezione delle prime 2 cartelle (una notificata alla destinataria medesima e una al portiere), le **restanti 7 erano state notificate al solo curatore fallimentare**, che tuttavia era rimasto inerte, **non proponendo impugnazione**. Riteneva, pertanto, illegittime le suindicate cartelle, in quanto non notificate anche al fallito.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo. La contribuente **resisteva con controricorso**.

Gli Ermellini rilevano nella motivazione dell'ordinanza che la «*Suprema Corte aveva già affermato che, sebbene l'ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare,*



«tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale (Cass. n. 2857/2022, Rv. 66376401)».

La Cassazione si era già sostanzialmente espressa in **tema di contenzioso tributario**, statuendo che «*l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. n. 10760/2024, Rv. 67107601)*».

Pertanto, la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare, è **inopponibile al fallito in caso di notifica di un atto impositivo a essa consequenziale**.

Tuttavia, come precisato dagli Ermellini, è **necessario che il contribuente**, richieda all'ADR **una copia della cartella**, a suo tempo notificata al e, in caso di mancata trasmissione, **direttamente al curatore fallimentare**, e **impugni tempestivamente l'atto consequenziale**, con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. [Cass. n. 10899/2015](#)).

Si ricorda che, anche [Cass. n. 21333/2024](#), Rv. 67165101, in tema di fallimento, ha statuito che **la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore** – e non anche nei riguardi del contribuente – **non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo**, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito e ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali **rimangono legittimi a impugnare tempestivamente l'atto** a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Difatti, la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il **consapevole esercizio del diritto di impugnativa**, sicché, nel caso in cui l'atto impositivo sia stato **notificato al solo curatore e non anche alla società fallita**, il **termine per proporre impugnazione non può decorrere**, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una **insinuazione tardiva di un credito erariale**, né dalle risultanze della **verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato**, ma decorrerà **dalla trasmissione dell'intera documentazione relativa alla pretesa erariale** (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull'Amministrazione finanziaria **l'onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente**, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'[art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 \(Cass. n. 7874/2015\)](#), Rv. 63530101)

Di conseguenza, **la notifica della cartella intervenuta solo nei confronti della procedura, non può essere considerata definitiva nei confronti del contribuente che ha riacquistato la capacità giuridica**.



Pertanto, il contribuente, tornato *in bonis*, che riceve **la notifica di una intimazione di pagamento** o di un preavviso di fermo amministrativo, può procedere **all'impugnazione dell'atto notificato e della relativa cartella**, ovverosia dell'atto presupposto in quanto inefficace nei suoi confronti, nei termini di Legge, con conseguente possibilità di richiedere il riconoscimento della prescrizione per tardiva notifica.



EDITORIALI

L'IA negli studi: Euroconference e Fondazione ODCEC Milano insieme per un evento che guarda al futuro

di Milena Montanari

The banner features the logos of Fondazione Commercialisti Europei di Milano (TeamSystem) and Euroconference. The text 'EVENTO GRATUITO' is at the top, followed by 'INTELLIGENZA ARTIFICIALE e DIGITALIZZAZIONE' and 'degli studi professionali'. Below that is the text 'In diretta web il 30 settembre - scopri di più >'. On the right, there's an image of a laptop displaying an AI interface.

Una collaborazione strategica

Il 30 settembre, dalle 15 alle 17 in diretta webinar, andrà in scena un appuntamento di particolare rilievo per la comunità professionale. La partnership tra **Euroconference** e **Fondazione ODCEC Milano** dà vita a un evento dedicato a un tema ormai centrale: il **ruolo dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione nella trasformazione degli Studi professionali**.

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di accompagnare i commercialisti in un percorso che coniugi aggiornamento normativo, innovazione tecnologica e applicazioni pratiche, fornendo strumenti immediatamente spendibili nella gestione delle attività quotidiane.

Un tema che cambia il volto della professione

L'intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico ma una realtà che sta entrando in modo sempre più pervasivo nelle dinamiche degli Studi. L'obiettivo del corso è quello di offrire una panoramica concreta su **come l'AI possa essere utilizzata per alleggerire il carico operativo, migliorare l'efficienza e aprire nuove prospettive di servizio**.

La digitalizzazione, infatti, non riguarda soltanto la semplificazione dei processi: significa ripensare il modo stesso di fare consulenza, trasformando la compliance in opportunità a valore aggiunto e ponendo al centro la qualità delle relazioni con la clientela.

Contenuti concreti e immediatamente applicabili

Il programma dell'evento si distingue per **l'impostazione pratica e operativa**. Saranno trattati i



seguenti aspetti:

- espandere gli orizzonti della professione con l'AI, dall'elaborazione contabile alla consulenza agile;
- automatizzare le operazioni ripetitive, liberando tempo prezioso per attività di maggiore valore;
- migliorare l'analisi dei dati, così da sfruttare appieno le informazioni già disponibili nello Studio;
- personalizzare l'interazione con i clienti, creando servizi più mirati e capaci di rafforzare il rapporto fiduciario;
- trasformare la compliance da obbligo gravoso ad attività capace di generare vantaggi competitivi.

A questi contenuti si affiancano due momenti di particolare interesse: una **sessione pratica con software gestionali**, pensata per mostrare in diretta l'impatto dell'AI nelle soluzioni operative, e un approfondimento sull'**AI Act**, che offrirà linee guida sui comportamenti corretti da adottare per un utilizzo sicuro e conforme delle nuove tecnologie.

Ad aprire l'incontro saranno **Nicola Mavellia**, Vicepresidente della Fondazione ODCEC Milano, e **Giuseppe Busacca**, AD Euroconference e General Manager BU Professional Solutions TeamSystem, che porteranno il saluto delle istituzioni promotrici. Il cuore dell'evento sarà affidato agli interventi di **Diego Barberi**, dottore commercialista in Novara, e **Melissa Farneti**, consulente applicativo TeamSystem, che porteranno la loro esperienza diretta su casi d'uso e applicazioni concrete delle tecnologie AI nello Studio.

La partecipazione al webinar consente ai commercialisti di maturare 2 CFP in materia obbligatori; un valore aggiunto che rende l'evento non solo un momento di aggiornamento, ma anche un'occasione di crescita professionale a tutti gli effetti

Uno sguardo al futuro

La trasformazione digitale non è più un'opzione, ma un percorso inevitabile. La sfida per i professionisti è saperla affrontare con strumenti adeguati e con la giusta preparazione.

L'evento del 30 settembre si pone esattamente in questa prospettiva: fornire **conoscenze, strumenti pratici e linee guida per gestire con sicurezza ed efficacia il cambiamento in atto**.

Grazie alla collaborazione tra Euroconference e Fondazione ODCEC Milano, i partecipanti avranno l'opportunità di guardare al futuro della professione con maggiore fiducia e con una visione più chiara delle opportunità offerte dall'innovazione.

[**Clicca qui**](#) per approfondire e iscriverti!